

PROTOCOLLO SUGLI AIUTI DI STATO
DELL'ACCORDO
TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
E LA COMUNITÀ EUROPEA
SUL TRASPORTO AEREO

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata "Svizzera",

da una parte, e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

dall'altra,

di seguito denominate individualmente "Parte contraente" e congiuntamente "Parti contraenti",

INTENZIONATE a rafforzare e approfondire la partecipazione della Svizzera e delle sue imprese al mercato interno dell'Unione, al quale la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (di seguito denominato "Accordo");

RICONOSCENDO che il buon funzionamento e l'omogeneità nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa richiedono pari condizioni di concorrenza tra le imprese dell'Unione e della Svizzera, basate su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate agli aiuti di Stato nel mercato interno;

RIAFFERMANDO l'autonomia delle Parti contraenti nonché il ruolo e le competenze delle loro istituzioni e, relativamente alla Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dal suo ordinamento costituzionale, tra cui la democrazia diretta, la separazione dei poteri e il federalismo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente Protocollo sono assicurare pari condizioni di concorrenza tra le imprese dell'Unione e della Svizzera nei settori del mercato interno che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo nonché garantire il buon funzionamento del mercato interno definendo norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 2

Relazione con l'Accordo

1. Il presente Protocollo e i suoi allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo. Non modificano né il campo d'applicazione né gli obiettivi dell'Accordo.
2. Gli articoli 13 e 14 dell'Accordo sono abrogati.
3. L'articolo 12, paragrafo 2, dell'Accordo non si applica ai fini del presente Protocollo.

ARTICOLO 3

Aiuti di Stato

1. Salvo se diversamente previsto dall'Accordo, sono incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra le Parti contraenti nel campo d'applicazione dell'Accordo, gli aiuti concessi dalla Svizzera o da uno Stato membro dell'Unione, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:
 - (a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, purché siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti interessati;
 - (b) gli aiuti destinati a rimediare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali;
 - (c) le misure specificate nella sezione A dell'allegato I.

3. Possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:
 - (a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico in regioni con un tenore di vita anormalmente basso o con una grave sottoccupazione;
 - (b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti contraenti o a rimediare a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro dell'Unione o della Svizzera;

- (c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse delle Parti contraenti;
- (d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, purché non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all'interesse delle Parti contraenti;
- (e) le categorie di aiuti specificate nella sezione B dell'allegato I.

4. Gli aiuti concessi in conformità alla sezione C dell'allegato I sono ritenuti compatibili con il buon funzionamento del mercato interno e sono esentati dai requisiti di notifica di cui all'articolo 4.

5. Gli aiuti concessi a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono soggetti alle norme del presente Protocollo, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.

6. Il presente Protocollo non si applica agli importi concessi a una singola impresa per attività che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo, i quali costituiscono un aiuto *de minimis* come specificato nella sezione D dell'allegato I.

7. Il Comitato misto può decidere di aggiornare le sezioni A e B dell'allegato I, specificando le misure che sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno o le categorie di aiuti che possono essere considerate tali.

ARTICOLO 4

Sorveglianza

1. Ai fini dell'articolo 1, l'Unione, conformemente alla ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, e la Svizzera, conformemente al proprio ordinamento costituzionale delle competenze, sorvegliano nei rispettivi territori l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato in conformità al presente Protocollo.

2. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, l'Unione mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato in conformità agli articoli 93, 106, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, integrato dagli atti giuridici dell'Unione in materia di aiuti di Stato e dagli atti giuridici dell'Unione riguardanti gli aiuti di Stato nel settore del trasporto aereo elencati nella sezione A, punto 1, dell'allegato II.

3. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, la Svizzera, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, istituisce e mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato che garantisca in qualsiasi momento un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello dell'Unione, come stabilito al paragrafo 2, compreso quanto segue:

- (a) un'autorità di sorveglianza indipendente; e
- (b) procedure atte a garantire l'esame da parte dell'autorità di sorveglianza della compatibilità degli aiuti con il buon funzionamento del mercato interno, compresi:
 - (i) la notifica preventiva degli aiuti previsti all'autorità di sorveglianza;
 - (ii) l'esame da parte dell'autorità di sorveglianza degli aiuti notificati e la sua competenza ad esaminare quelli non notificati;
 - (iii) l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria competente, con effetto sospensivo dal momento in cui l'atto è impugnabile, degli aiuti che l'autorità di sorveglianza giudica incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno; e

(iv) il recupero, comprensivo degli interessi, degli aiuti concessi e giudicati incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno.

4. Conformemente all'ordinamento costituzionale delle competenze della Svizzera, il paragrafo 3, lettera b, punti (iii) e (iv), non si applica agli atti dell'Assemblea federale svizzera o del Consiglio federale svizzero.

5. L'autorità di sorveglianza svizzera, qualora non possa impugnare dinanzi a un'autorità giudiziaria gli aiuti dell'Assemblea federale svizzera o del Consiglio federale svizzero a causa delle limitazioni delle sue competenze previste dall'ordinamento costituzionale svizzero, impugna l'applicazione di tali aiuti da parte di altre autorità in tutti i casi specifici. Qualora l'autorità giudiziaria concluda che un tale aiuto sia incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno, le competenti autorità giudiziarie e amministrative svizzere prendono in considerazione questa conclusione nel valutare se tale aiuto debba essere applicato nel caso in esame.

ARTICOLO 5

Aiuti esistenti

1. L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b, non si applica agli aiuti esistenti, compresi i regimi di aiuti e gli aiuti individuali.

2. Ai fini del presente Protocollo, gli aiuti esistenti comprendono gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo e per un periodo di cinque anni a decorrere da tale data.

3. Entro 12 mesi dalla data di istituzione del sistema di sorveglianza ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità di sorveglianza acquisisce una panoramica dei regimi di aiuti ancora in vigore nei settori che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo e li sottopone a una valutazione *prima facie* in base ai criteri specificati all'articolo 3.
4. Tutti i regimi di aiuti esistenti in Svizzera sono soggetti a un esame permanente da parte dell'autorità di sorveglianza finalizzato a verificarne la compatibilità con il buon funzionamento del mercato interno ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7.
5. Qualora giudichi che un regime di aiuti esistente non sia compatibile con il buon funzionamento del mercato interno o non lo sia più, l'autorità di sorveglianza informa le autorità competenti dell'obbligo di conformarsi al presente Protocollo. Se un tale regime di aiuti è modificato o abolito, le autorità competenti informano l'autorità di sorveglianza.
6. L'autorità di sorveglianza pubblica le misure adottate dalle autorità competenti se giudica che siano idonee a garantire la compatibilità del regime di aiuti con il buon funzionamento del mercato interno.
7. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, se giudica che il regime di aiuti rimanga incompatibile con il buon funzionamento del mercato interno, l'autorità di sorveglianza pubblica la propria valutazione e impugna l'applicazione di tale regime di aiuti in tutti i casi specifici in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b, punto (iii), e all'articolo 4, paragrafo 5.
8. Ai fini del presente Protocollo, se un regime di aiuti esistente è modificato in modo tale da incidere sulla compatibilità dell'aiuto con il buon funzionamento del mercato interno, tali aiuti sono considerati nuovi e sono pertanto soggetti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b.

ARTICOLO 6

Trasparenza

1. Le Parti contraenti garantiscono la trasparenza in merito agli aiuti concessi nel proprio territorio. Per l'Unione, la trasparenza è basata su norme sostanziali e procedurali applicate nell'Unione agli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo. Per la Svizzera, la trasparenza è basata su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate nell'Unione agli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo.
2. Salvo se diversamente previsto dal presente Protocollo, ogni Parte contraente provvede a pubblicare relativamente al proprio territorio:
 - (a) gli aiuti concessi;
 - (b) i pareri o le decisioni delle proprie autorità di sorveglianza;
 - (c) le sentenze delle proprie autorità giudiziarie competenti in merito alla compatibilità degli aiuti con il buon funzionamento del mercato interno; e
 - (d) le linee guida e le comunicazioni pertinenti applicate dalle proprie autorità di sorveglianza.

ARTICOLO 7

Modalità di cooperazione

1. Fatte salve le rispettive legislazioni e nei limiti delle risorse disponibili, le Parti contraenti cooperano e si scambiano informazioni sugli aiuti di Stato.
2. Ai fini dell'attuazione, applicazione e interpretazione uniformi delle norme sostanziali in materia di aiuti di Stato e del loro sviluppo armonioso:
 - (a) le Parti contraenti cooperano e si consultano reciprocamente sulle linee guida e le comunicazioni pertinenti di cui alla sezione B dell'allegato II; e
 - (b) le autorità di sorveglianza delle Parti contraenti definiscono i termini per uno scambio di informazioni regolare, comprese le implicazioni per l'applicazione delle norme sugli aiuti esistenti.

ARTICOLO 8

Consultazioni

1. Su richiesta di una Parte contraente, le Parti contraenti si consultano reciprocamente, nell'ambito del Comitato misto, su questioni relative all'attuazione del presente Protocollo.
2. Nell'eventualità di sviluppi riguardanti interessi importanti di una Parte contraente che possano influenzare il funzionamento del presente Protocollo, il Comitato misto, su richiesta di una Parte contraente, si riunisce a un livello adeguatamente elevato entro 30 giorni da tale richiesta per discutere la questione.

ARTICOLO 9

Integrazione di atti giuridici

1. Nonostante l'articolo 5 del Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (di seguito denominato "Protocollo istituzionale"), ai fini dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6, e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e al fine di garantire la certezza del diritto e l'omogeneità della legislazione nei settori del mercato interno a cui la Svizzera partecipa in virtù dell'Accordo, la Svizzera e l'Unione si assicurano che gli atti giuridici dell'Unione adottati nei settori contemplati dalle sezioni C e D dell'allegato I nonché dalla sezione A dell'allegato II siano integrati in tali allegati nel più breve tempo possibile dalla loro adozione.
2. Quando adotta un atto giuridico in un settore contemplato dalle sezioni C e D dell'allegato I e dalla sezione A dell'allegato II, l'Unione ne informa la Svizzera attraverso il Comitato misto nel più breve tempo possibile. Su richiesta di una delle Parti contraenti, il Comitato misto procede a uno scambio di opinioni sull'argomento.
3. Il Comitato misto agisce conformemente al paragrafo 1 e adotta nel più breve tempo possibile una decisione per modificare le sezioni C e D dell'allegato I e la sezione A dell'allegato II, compresi i necessari adeguamenti.
4. Fatto salvo l'articolo 6 del Protocollo istituzionale, le decisioni del Comitato misto ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo entrano in vigore immediatamente, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto giuridico dell'Unione diviene applicabile nell'Unione.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
 - (a) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (b) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
 - (c) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
 - (d) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
 - (e) Protocollo istituzionale dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

- (f) Protocollo di modifica dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (g) Protocollo sugli aiuti di Stato dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- (h) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- (i) Protocollo istituzionale dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (j) Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- (k) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea;
- (l) Accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell'Unione;
- (m) Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.

ARTICOLO 11

Modifiche e denuncia

1. Il presente Protocollo può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo tra le Parti contraenti.
2. In caso di denuncia dell'Accordo conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, dello stesso, il presente Protocollo cessa di essere in vigore alla data di cui all'articolo 36, paragrafo 4, dell'Accordo.
3. Nel caso in cui l'Accordo cessi di essere in vigore, i diritti e gli obblighi che i singoli e le imprese hanno già acquisito in virtù di esso prima della data di cessazione dell'Accordo sono mantenuti. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le azioni da intraprendere in relazione ai diritti in corso di acquisizione.

Fatto a [...], il [...], in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

(Blocco firma per esecuzione, in tutte le 24 lingue dell'UE: "Per la Confederazione Svizzera" e "Per l'Unione europea")

ESENZIONI E CHIARIMENTI

SEZIONE A

MISURE COMPATIBILI CON IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO DI
CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, LETTERA C

Le seguenti misure sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno e non sono soggette all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b:

[...].

SEZIONE B

CATEGORIE DI AIUTI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATE COMPATIBILI CON IL
BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 3,
PARAGRAFO 3, LETTERA E

Le seguenti categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:

[...].

SEZIONE C

ESENZIONI PER CATEGORIA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

Un aiuto è ritenuto compatibile con il buon funzionamento del mercato interno ed è esentato dai requisiti di notifica di cui all'articolo 4 se è concesso in conformità alle condizioni sostanziali specificate nelle seguenti disposizioni:

- (1) nei capi I e III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023 (GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1);
- (2) negli articoli da 1 a 6 della decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

SEZIONE D

AIUTI *DE MINIMIS* DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 6

Gli "aiuti *de minimis*" sono intesi come nel regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "aiuti *de minimis*" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023).

Per gli aiuti concessi a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, gli "aiuti *de minimis*" sono intesi come nel regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023).

ATTI GIURIDICI GENERALI E SETTORIALI APPLICABILI NELL'UNIONE EUROPEA DI
CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

SEZIONE A

ATTI GIURIDICI GENERALI E SETTORIALI

- (1) Ai fini del presente Protocollo e ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2, l'Unione applica i seguenti atti giuridici:
- (a) regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9);
 - (b) regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2105 della Commissione, del 1° dicembre 2016 (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 19);
 - (c) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023 (GU L 167 del 30.6.2023, pag. 1);

- (d) decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3);
 - (e) regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" (GU L, 2023/2831, 15.12.2023);
 - (f) regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L, 2023/2832, 15.12.2023);
 - (g) regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
- (2) Ai fini del presente Protocollo e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, la Svizzera istituisce e mantiene un sistema di sorveglianza degli aiuti di Stato che garantisca in ogni momento un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello applicato dall'Unione, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, e al punto 1 della presente sezione.

SEZIONE B

LINEE GUIDA, COMUNICAZIONI E PRASSI DECISIONALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

- (1) Ai fini del presente Protocollo e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, l'autorità di sorveglianza svizzera e le autorità giudiziarie competenti in Svizzera tengono in debita considerazione e seguono, per quanto possibile, le linee guida e le comunicazioni pertinenti che vincolano la Commissione europea, nonché la sua prassi decisionale, al fine di garantire un livello di sorveglianza e di applicazione equivalente a quello dell'Unione.
- (2) La Commissione europea notifica al Comitato misto e pubblica le linee guida e le comunicazioni che considera pertinenti ai fini dell'Accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
CHE ACCOMPAGNA IL PROTOCOLLO SUGLI AIUTI DI STATO
DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

Se la Commissione europea concede, sotto qualsiasi forma, un sostegno finanziario che non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato ai sensi del presente Protocollo e che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra le Parti contraenti nel campo d'applicazione dell'Accordo, la Svizzera può richiedere consultazioni per discutere la questione.
